

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2003517**
Data: **22/06/2017**

Oggetto: **esazione diritto camerale annuale 2017**
Allegati: **NO**

ESAZIONE DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2017

Gentile Associato,

l'articolo 28 del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") convertito dalla L. n. 114/2014, ha previsto, a partire dall'anno 2015, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio.

Il diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, sarà ridotto, come previsto al comma 1 dell'art. 28 della suddetta Legge, come di seguito:

- del 35% per l'anno 2015;
- del 40% per l'anno 2016;
- del 50% a partire dal 2017.

Relativamente all'**anno 2017** il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare dell'11 novembre 2016 prot. n. 359584, ha aggiornato le misure del diritto annuale con la **riduzione del 50%** prevista dalla Legge n.114/2014 di cui sopra.

Successivamente, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il Decreto del 22/05/2017, registrato al n. 626 del 13.06.2017 alla Corte dei Conti ed in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, in cui è stata **autorizzata l'applicazione di una maggiorazione fino al 20%** del diritto camerale annuale per il triennio 2017-2019 nel caso le stesse CCIAA abbiano presentato programmi e progetti, condivisi con le Regioni, con la finalità di promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Nel Decreto sono state individuate **79 Camere di Commercio** che hanno **richiesto ed ottenuto la maggiorazione del 20%** degli importi del diritto annuale.

Nella comunicazione del MiSE viene chiarito che "nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti" del Decreto, le imprese saranno tenute a **versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento, e provvederanno al versamento del conguaglio** (ossia della sola maggiorazione del 20%) **entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.**

L'obbligo di **conguaglio** dovrebbe riguardare, quindi, i soggetti che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del Decreto, mentre quelli che effettueranno il versamento successivamente a tale pubblicazione dovranno far riferimento alle nuove misure.

Pertanto, al fine del corretto versamento del diritto annuale 2017, sarà necessario verificare se la Camera di Commercio di competenza ha richiesto ed ottenuto la maggiorazione del 20% degli importi del diritto annuale.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

1) Soggetti tenuti al pagamento

Sono obbligati al pagamento dei Diritti Camerali per l'anno 2017 tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Sono obbligati al versamento tra gli altri anche le seguenti imprese:

- in **amministrazione straordinaria** (fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa);
- in **liquidazione volontaria**;
- rese **inattive dopo l'iscrizione** nel Registro delle Imprese;
- che, pur avendo comunicato la **cessazione** dell'attività, **non** hanno provveduto alla **cancellazione** dal Registro delle Imprese;
- **confiscate** o **sequestrate** (Nota Ministero Sviluppo Economico 21.5.2012, prot. n. 0117965).

Si precisa che dal 1° gennaio 2011 sono obbligati al versamento del diritto annuale in misura fissa anche i soggetti iscritti solamente al REA (ad esempio, associazioni ed enti non profit).

Di conseguenza:

Imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese.

Le società che si **iscrivono dal 01/01/2017** nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese sono tenute a versare i diritti sotto indicati (a seguito della riduzione prevista per l'anno 2017 pari al 50%) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale:

Sezione Speciale Registro Imprese	Sede	Unità Locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80*
Società semplici agricole¹	€ 50,00	€ 10,00
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
Società tra avvocati	€ 100,00	€ 20,00
Soggetti iscritti solo al REA	€ 15,00	
Unità locali di imprese estere		€ 55,00

*da arrotondare

¹ Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole / imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese

Le società che si **iscrivono dal 01/01/2017** nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a versare i diritti sotto indicati (a seguito della riduzione prevista per l'anno 2017 pari al 50%) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale:

Sezione Ordinaria Registro Imprese	Sede	Unità Locale
Imprese individuali	€ 100,00	€ 20,00
Società cooperative	€ 100,00	€ 20,00
Consorzi	€ 100,00	€ 20,00
Società di persone (snc – sas)	€ 100,00	€ 20,00
Società di capitali (srl – spa – sapa)	€ 100,00	€ 20,00
Soggetti iscritti solo al REA	€ 15,00	

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2017, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al massimo al 20% di quelli definiti sopra.

I soggetti cessati (e cancellati dal Registro Imprese) nel corso del 2017 sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

2) Soggetti esonerati dal pagamento

I soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del diritto annuale sono:

- imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2016 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);
- imprese individuali che hanno cessato l'attività durante l'anno 2016 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2017;
- società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione durante l'anno 2016 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2017;
- le società cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nell'anno 2016.

Pertanto, la cessazione dell'attività da parte delle imprese senza la cancellazione dal Registro delle Imprese non è causa di esonero.

3) Termini e modalità di pagamento

I diritti camerali devono essere versati entro il **30 giugno 2017²**, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i **soggetti Ires** il versamento dovrà essere effettuato:

- entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto, nel caso in cui tale approvazione avvenga oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio o rendiconto doveva essere approvato, in mancanza di approvazione dello stesso.

Per quanto riguarda il pagamento si compila il modello F24, sezione "Imu ed altri tributi locali". Si ricorda che tutti i **soggetti in possesso di partita IVA** sono tenuti ad effettuare il versamento con il modello **F24 esclusivamente con modalità telematiche**.

Particolare attenzione va dedicata alle unità locali in più province:

- nello spazio codice ente si indica la sigla della Provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento;
- nelle colonne si indicano il codice tributo 3850 e l'anno 2017;
- se sono dovuti diritti a più Camere di Commercio, per ciascuna si utilizza una riga, indicando le rispettive sigle ed i rispettivi codici e importi;
- nel caso in cui un'impresa nella stessa provincia abbia la sede e almeno un'unità locale o diverse unità locali, l'importo da indicare nel modello F24 è la somma di tali cifre.

N.B.: Per l'anno 2016 sono state introdotte importanti novità in merito al pagamento del diritto annuale. La prima è relativa alla modalità di trasmissione **dell'informativa inerente al pagamento del diritto annuale che sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite posta elettronica certificata (PEC)** (per i soli soggetti obbligati a munirsi di Pec – C.M. Sviluppo economico 22.12.2015, prot. n. 279880), utilizzando la casella dichiarata dall'impresa al Registro delle Imprese. Pertanto non arriverà nessuna informativa cartacea se non per i soggetti per i quali non è ancora previsto l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (quali ad esempio i soggetti iscritti solo al REA o i consorzi). Le imprese che, a causa di una PEC non più valida, dovessero ricevere l'informativa in formato cartaceo dovranno provvedere al più presto a ripristinare la validità e/o comunicare una nuova casella di posta elettronica al Registro delle Imprese.

Un'altra novità è relativa alla messa a disposizione di tutte le imprese di un **nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare** (<http://dirittoannuale.camcom.it>) attraverso il quale sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:

- avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;
- **calcolare l'esatto importo da versare** alla scadenza ordinaria del versamento;
- ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- **procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2017** attraverso la piattaforma **Pago PA**, in alternativa al modello F24;
- consultare le pagine informative relative ai servizi offerti dalla Camera di Commercio.

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese **senza necessità di autenticazione**.

² Termine di cui all'art. 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 così come **modificato dall'art. 7-quater D.L. n. 193/2016** convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

4) Mancati o ritardati pagamenti

In caso di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, sanando spontaneamente la violazione:

1. pagando contestualmente il tributo dovuto;
2. pagando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
3. pagando la sanzione in misura ridotta.

Si ricorda che il comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 6 del Decreto 54/2005 fissa, quale fonte normativa autonoma, le sanzioni applicabili al diritto annuale.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto camerale annuale:

- cod. 3850: per omesso versamento del diritto camerale annuale;
- cod. 3851: interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- cod. 3852: sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Per quanto riguarda la compilazione, si ricorda di seguire le medesime regole esposte in precedenza.

5) Gli importi del Diritto – Imprese già iscritte al 1° gennaio 2017

Le imprese che al 1° gennaio 2017 erano già iscritte nella **Sezione Speciale** del Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA, versano un diritto annuale determinato in misura fissa nella misura sotto riportata:

	Senza maggiorazione 20% D.M. 22/05/2017		Con maggiorazione del 20% D.M. 22/05/2017	
	Sede	Unità Locale	Sede	Unità Locale
Sezione Speciale Registro Imprese				
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80*	€ 52,80*	€ 10,56*
Società semplici agricole³	€ 50,00	€ 10,00	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00	€ 24,00
Società tra avvocati	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00	€ 24,00
Soggetti iscritti solo al REA	€ 15,00		€ 18,00	
Unità locali di imprese estere		€ 55,00		€ 66,00

Le imprese individuali iscritte o annotate nella **Sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 100,00 e € 20,00 per ciascuna unità locale (con maggiorazione 20% D.M. 22/05/2017 € 120,00 e €24,00).

³ Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole / imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

Tutte le altre imprese che al 1° gennaio 2017 erano già iscritte nella **Sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, devono pagare secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale, un diritto commisurato al fatturato IRAP dell'esercizio 2016 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato:

fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa) (1)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 euro (2)

Sull'importo così determinato andrà successivamente applicata la riduzione del 50% prevista per l'anno 2017 e sull'importo ridotto dovrà essere applicata l'eventuale maggiorazione del 20% prevista del D.M. 22/05/2017.

- 1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato - da utilizzare comunque nel **calcolo** nell'importo integrale di € 200,00 - è soggetta, **a conclusione del calcolo**, alla **riduzione complessiva del 50%**, per cui per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (€ 120,00 con maggiorazione 20%).
- 2) Anche **l'importo massimo da versare**, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50% e non sarà superiore a **€ 20.000,00 (più eventuale maggiorazione del 20%)**.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, **per ogni unità** e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di **euro 100,00 (riduzione già applicata) per ciascuna unità locale o euro 120,00 (in caso di maggiorazione)**.

Le **unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a **euro 55,00 (riduzione già applicata) o euro 66** (in caso di maggiorazione).

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre **arrotondati all'unità di euro** secondo il seguente criterio generale:

- prima cifra dopo la virgola uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso;
- prima cifra dopo la virgola inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

6) Definizione di fatturato

Il fatturato IRAP, desumibile dalla dichiarazione IRAP 2017 relativa al 2016, corrisponde alla somma di quanto esposto nei rigi seguenti :

	FATTURATO IRAP 2016
	QUADRO - SEZIONE - RIGHI DICHIARAZ. IRAP 2017
Società di capitali	Quadro IC - Sezione I – Righi IC1 + IC5
Società di persone	Quadro IP - Sezione I - Rigo IP1
Società di persone (che hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità delle società di capitali e degli enti commerciali)	Quadro IP - Sezione II - Righi IP13 + IP17
Ente creditizio e finanziario	Quadro IC -Sezione II – Righi IC15 + IC18
Impresa di assicurazione	Quadro IC -Sezione III - Somma dei premi e altri proventi tecnici (voci I.1,I.3,II.1,II.4 del conto economico)
Società/enti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	Quadro IC - Sezione I - Sezione II – Righi IC1 + IC5 + IC15 Quadro IP – Sezione II – Righi IP13 + IP17 + IP18 (società di persone)

Va comunque evidenziato che, secondo quanto specificato dal Ministero Sviluppo Economico:

- i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro della dichiarazione IRAP ovvero più quadri IRAP devono sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri;
- i soggetti in regime forfetario tengono conto dei seguenti dati, a seconda della natura giuridica:

Società di capitali	Quadro IC -Sezione V - Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari riportati nelle scritture contabili
Società di persone	Quadro IP – Sezione III - rigo IP47

7) Deducibilità del diritto annuale

Si rende opportuno ricordare che i **diritti camerali sono deducibili dal reddito d'impresa** nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento.

La scrittura contabile sarà la seguente:

Imposte e tasse varie	a	Banca c/c
DESCRIZIONE: pagamento Diritto Annuale Camerale 2017		

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO.**
Studio Bondavalli